

## COMUNE DI VILLANOVA D'ARDENGI

Provincia di Pavia

Rep. n. \_\_\_\_\_/2025 Atti Pubblici

### ATTO DI CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI VILLANOVA D'ARDENGI

L'anno duemilaventicinque, il giorno ..... del mese di ....., alle ore .... presso gli uffici comunali, ubicati in via Roma 22 – 27030 Villanova d'Ardenghi (PV).

**Avanti a me, Dott.ssa. Porta Maria Lucia, Segretario Generale del Comune** di Villanova d'Ardenghi, C.F. 00514190180, autorizzato a rogare in forma pubblica amministrativa tutti i contratti di cui il Comune sia parte, ai sensi della lettera c) del comma 4 dell'art. 97 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i., domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, sono personalmente comparsi i Sigg:

1) \_\_\_\_\_, nata/o a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, Responsabile dell'Ufficio Tecnico, domiciliato per la carica ricoperta presso il Palazzo Comunale sito in Villanova d'Ardenghi in Via Roma 22, il quale interviene al presente atto in nome e per conto del Comune stesso, codice fiscale 00514190180 e partita IVA n. 00514190180, che in seguito sarà indicato anche come "Concedente";

2) Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_, il quale dichiara di intervenire al presente atto in rappresentanza della Società \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ - CF/P.Iva \_\_\_\_\_, presso il quale è domiciliato e del quale è Società \_\_\_\_\_ di seguito sarà indicata anche come "Concessionario"; comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Comunale sono personalmente certo, per stipulare il presente contratto.

### PREMESSO

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 02.07.2025 è stata deliberato di:
  1. procedere all'attivazione della procedura ad evidenza pubblica in conformità alla normativa vigente;
  2. individuare il concessionario mediante selezione pubblica, volta a individuare i soggetti interessati alla concessione e gestione del campo sportivo;

3. demandare al Responsabile dell'Ufficio Tecnico l'adozione di tutti i provvedimenti gestionali necessari ad assicurare l'attuazione del presente atto d'indirizzo, previa necessaria valutazione istruttoria di propria competenza, dando mandato di:
- non ammettere alla selezione pubblica i soggetti aventi debiti nei confronti dell'Amministrazione comunale a qualsiasi titolo;
  - stabilire:
    - a) che i costi di manutenzione ordinaria, custodia e pulizia dell'impianto sono a carico del concessionario;
    - b) in 5 anni la durata della concessione;
    - c) a carico del concessionario un canone concessorio annuale.
    - d) a carico del concessionario l'organizzazione dell'attività tramite lo sviluppo di un progetto sportivo che preveda prevalentemente:
      - ❖ la promozione dell'attività rivolta ai ragazzi di Villanova d'Ardenghi, sia in forma organizzata che libera;
      - ❖ la realizzazione di camp estivi, con finalità principalmente aggregativa, per ragazze e ragazzi;
      - ❖ la valorizzazione delle attività sportive femminili;
- che in esecuzione del sopra richiamato atto d'indirizzo, con Determinazione n. 35 del 02/07/2025, esecutiva nei termini di legge, veniva indetta procedura ad evidenza pubblica in conformità a quanto della normativa vigente, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE PARTE PRIMA**

### **ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

In esecuzione della determinazione di aggiudicazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ esecutiva ai termini di legge, il Comune di Villanova d'Ardenghi, nella sua qualità di proprietario, affida alla società \_\_\_\_\_ – Via \_\_\_\_\_ – P. Iva \_\_\_\_\_, la concessione in gestione del campo sportivo di "Pietro Maggi" - sito in via Roma, località.

La gestione funzionale del centro sportivo comprende le attività tipiche della gestione di un impianto sportivo: erogazione di servizi sportivi, manutenzione ordinaria della struttura, impianti, arredi, attrezzature a fronte della riscossione dei prezzi dagli utenti e dello sfruttamento economico e funzionale dell'intero centro sportivo.

L'obiettivo è quello di procedere alla gestione dell'impianto sportivo di cui sopra mediante affidamento pluriennale, che valuti, oltre alla corretta gestione dell'impianto anche un'efficace promozione e sviluppo dell'attività sportiva che possa coinvolgere anche i cittadini di Villanova d'Ardenghi, proporre attività sportive innovative e prive, alla data, di strutture dedicate sul territorio comunale.

Il centro comprende:

- n°1 campo da calcio in erba naturale, illuminato;
- un corpo spogliatoi comprendente spogliatoi atleti e relativi servizi;
- locale arbitro con relativo servizio;
- locale polifunzionale;
- bagni per il pubblico
- n° 1 prefabbricato container dedicato;

il tutto come meglio dettagliato nell'allegata planimetria che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

La struttura comprensiva di arredi, attrezzature viene affidata dal Comune al Concessionario nello stato di fatto di cui si trova.

## **ART. 2 – DESTINAZIONE D’USO DEL CENTRO SPORTIVO**

Trattasi di struttura volta allo sviluppo della pratica sportiva amatoriale e agonistica, rivolta a bambini, adolescenti, adulti, anziani, oltre alle fasce deboli della popolazione del Comune di Villanova d’Ardenghi.

Il concessionario provvederà alla gestione dell’impianto sportivo, realizzando un programma di iniziative sportive che ne prevedano il migliore e più ampio utilizzo, tramite lo sviluppo di un progetto sportivo che preveda in via principale, quanto di seguito indicato, oltre a quanto proposto nel progetto tecnico-sportivo presentato in sede di gara:

- *la promozione dell’attività rivolta ai bambini;*
- *la valorizzazione delle attività sportive femminili;*
- *evento annuale con tornei per la promozione allo sport;*
- le agevolazioni per i cittadini alla partecipazione dei corsi sportivi

La gestione del centro sportivo è affidata alle capacità organizzative del Concessionario, che dovrà svilupparle perseguendo l’equilibrio economico finanziario delle attività.

Il Concessionario dovrà garantire la massima fruibilità, la tutela delle attività sportive, anche agonistiche e la tutela di specifiche fasce di popolazione da coinvolgere per età anagrafica, situazione sociale o psicofisica.

Il Concessionario deve garantire l’accesso e la fruizione del complesso a tutti i cittadini, senza alcuna discriminazione.

Il centro sportivo, oggetto della presente concessione, non potrà essere utilizzato per manifestazioni diverse dalla normale destinazione d’uso, salvo specifica autorizzazione da parte del Comune, e dovrà essere conservato in pieno stato di efficienza ed esercizio.

Sono escluse manifestazioni partitiche e/o di movimenti politici, con il conseguente divieto di utilizzare il centro per attività non direttamente riconducibili al corretto utilizzo dello stesso

## **ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha durata in anni 5 (CINQUE) dal 1° agosto 2025 al 31 luglio 2030.

## **ART.4 – UTENZE/CANONE DI CONCESSIONE**

La concessione prevede erogazione di un canone annuale pari ad \_\_\_\_\_.

Il pagamento dovrà essere effettuato in modo anticipato dal Concessionario, entro il 31 agosto di ciascun anno.

Per nessun motivo tale importo potrà essere ridotto oppure compensato, neppure parzialmente.

Mentre tutte le spese delle utenze, relative al centro sportivo oggetto della concessione sono a totale ed esclusivo carico del Concessionario.

Sono a carico del Concessionario le eventuali linee di telefonia voce e dati.

## **ART. 5 – OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

Ogni responsabilità inerente e conseguente alla gestione è a carico del Concessionario, il quale dovrà provvedere in particolare:

- la gestione in toto del centro sportivo e relative pertinenze;
- la manutenzione ordinaria necessaria al buon funzionamento del centro sportivo;
- la manutenzione del verde dell’area adibita a Sport Outdoor, adiacente l’area oggetto di concessione;

- i costi del materiale di consumo per la conduzione e gestione del centro;
- le spese di pulizia e sanificazione del campo sportivo
- ad occuparsi di tutta l'attività organizzativa, amministrativa e finanziaria per la tenuta dell'impianto e dell'attività in essa realizzata;
- alla tenuta della contabilità chiara, esatta e ordinata delle entrate e delle spese d'esercizio da sottoporre ad ogni richiesta di controllo formulata dal Comune;
- alla nomina di un responsabile di commessa che sia anche responsabile della corretta applicazione del piano di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 per gli impianti da effettuarsi a carico del Concessionario;

Il Concessionario s'impegna ad utilizzare a far utilizzare il campo sportivo in modo corretto, facendo osservare tutte le norme di sicurezza e di igiene, applicabili e compatibili con la natura della struttura.

Il Concessionario utilizza i propri mezzi tecnici, il proprio personale e la propria organizzazione.

Il Concessionario, nell'esercizio delle proprie attività e nella programmazione di utilizzo degli impianti, è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) il Concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di agibilità del centro sportivo, ed è tenuto a provvedere direttamente all'eliminazione delle cause che vi ostassero, ovvero a segnalare tempestivamente al Comune situazioni e circostanze che richiedano adempimenti da parte della stessa Amministrazione al fine di non pregiudicare le condizioni di sicurezza della struttura ai sensi delle norme vigenti in materia.
- b) Il Concessionario si impegna a soddisfare le richieste di utilizzo del centro sportivo da parte di altre società/associazioni, gruppi informali ed amatoriali e in particolare di quelle villanovasi, compatibilmente con lo svolgimento delle proprie attività e di quelle patrocinate dal Comune.
- c) Il Concessionario si impegna altresì alla promozione dell'attività sportiva, con particolare attenzione a progetti di natura sociale;
- d) il Concessionario si impegna a chiedere al Comune le autorizzazioni di pubblico spettacolo e far osservare il limite massimo delle persone ammissibili;
- e) se richiesto dall'Amministrazione il campo sportivo dovrà essere messo a disposizione, delle Associazioni di volontariato, compatibilmente con le attività del concessionario.

## **ART. 6 – OBBLIGHI GENERALI DI MANUTENZIONE**

### **6.1 Manutenzione Ordinaria**

Durante tutto il periodo di validità della concessione, il Concessionario dovrà eseguire, a sua cura e spese, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria; a tal fine, si intendono *“interventi di manutenzione ordinaria l'effettuazione di opere necessarie per mantenere e/o ripristinare il buono stato di conservazione delle opere, strutture, impianti anche in ottemperanza a norme sopravvenute, nonché l'ottimale funzionamento delle attrezzature e degli arredi provvedendo anche alla sostituzione degli stessi, ove necessario.*

In appresso vengono elencati i lavori di manutenzione ordinaria in **via esemplificativa ma non esaustiva:**

- a) manutenzione periodica di porte, infissi e finestre, ivi compresa la sostituzione di serrature deteriorate, vetri rotti e riverniciature periodiche di parti

in legno o in metallo ove presenti;

- b) riparazione di cancelli, recinzioni, ringhiere ed opere in ferro ove esistenti;
- c) tinteggiatura periodica di tutti i locali e servizi igienici presenti;
- d) riparazione di pavimenti (piccoli tratti, manomessi o rotti);
- e) riparazioni di parti accessorie delle apparecchiature elettriche installate e in particolare di lampade, interruttori, punti prese etc.;
- f) riparazione e/o sostituzione di tutte le rubinetterie e suppellettili deteriorate e/o asportate nel corso della concessione;

### **Altri Oneri – Custodia – Pulizia**

Il Concessionario è tenuto altresì:

- a) all'onere relativo alla custodia e alla sorveglianza delle strutture oggetto della presente concessione.
- b) al servizio di pulizia di tutto il centro sportivo che dovrà essere svolto nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia;
- c) a provvedere a proprie spese all'acquisto di arredi e/o attrezzature che reputerà necessari per il miglior svolgimento delle attività del Centro Sportivo senza nulla pretendere nei confronti del concedente.
- d) a custodire le attrezzature/strutture di proprietà del Comune e a riconsegnarle alla scadenza della concessione, nello stato in cui si trovano, fatta salva la normale usura;
- e) dei costi relativi all'omologazione delle zone adibite alla pratica sportiva specifica e specializzata secondo le direttive emanate dalle rispettive Federazioni;
- f) alla raccolta differenziata dei rifiuti secondo i modi ed i tempi previsti dal "*Regolamento comunale dei rifiuti urbani e assimilati*" e al conferimento degli stessi dal punto di raccolta all'apposito spazio individuato dall'ufficio comunale competente. Si rimanda al "*Regolamento comunale dei rifiuti urbani e assimilati*" l'eventuale applicazione di sanzioni per i conferimenti ritenuti scorretti
- g) degli oneri relativi all'acquisto di adeguate cassette di pronto soccorso contenenti la dotazione minima di medicazione, prevista dalla normativa antinfortunistica vigente; quando necessario i materiali di primo intervento e soccorso dovranno essere messi a disposizione degli utenti gratuitamente;
- h) ad assolvere agli obblighi dell'art. 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n.158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.189 e del successivo decreto del ministero della salute del 26 giugno 2017 in merito alla dotazione di defibrillatori semiautomatici ed eventuali altri dispositivi salvavita; L'impianto sportivo dovrà essere dotato di un defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata.

### **ART. 7 - LAVORI DI MODIFICA - MIGLIORIE**

Il campo sportivo è consegnato al concessionario nello stato attuale in cui si trova.

Il Concessionario non può procedere autonomamente ad opere di manutenzione straordinaria, nuove costruzioni, migliorie o modifiche sulla struttura, se non preventivamente autorizzate dal Comune che comunque si riserva il diritto di rilasciare il proprio benestare, dietro presentazione di regolare progetto/richiesta.

**Gli eventuali miglioramenti, ampliamenti, nuove costruzioni e dotazioni rimarranno di proprietà del Comune, fin dalla loro realizzazione o acquisto.**

## **Art. 8 – RISERVA DI UTILIZZO A FAVORE DEL COMUNE**

Il Comune potrà utilizzare gratuitamente il centro sportivo, fatta salva la priorità di gare e/o campionati programmati, ogni qualvolta sarà necessario per iniziative direttamente organizzate o da essa patrocinate, con preavviso di almeno 15 giorni, rispettando comunque gli impegni ufficiali della Società. Inoltre, è facoltà del Comune riservarsi l'utilizzo temporaneo e gratuito del centro sportivo per ragioni di interesse pubblico, quali emergenze ambientali etc.;

## **ART. 9 – ARREDI E ATTREZZATURE**

Le attrezzature le dotazioni, e gli arredi messe a disposizione dal Concedente vengono affidate in comodato al Concessionario, nelle condizioni e nella consistenza in cui si trovano alla data di consegna dell'impianto, come risulterà da apposito verbale che verrà redatto al momento della consegna stessa. La manutenzione straordinaria delle predette attrezzature è in capo esclusivamente al Concessionario.

Alla scadenza della concessione, ovvero alla perdita di efficacia della stessa per effetto di revoca o risoluzione, le attrezzature, le dotazioni e gli arredi rientreranno nella piena disponibilità del Concedente in condizioni adeguate al loro ordinario utilizzo e funzionamento e il Concessionario non avrà diritto ad alcuna indennità o indennizzo. A tal fine verrà redatto, in contraddittorio fra il Comune ed il Concessionario, apposito verbale di consegna comprensivo dell'inventario dei beni e delle attrezzature ivi presenti e dello stato di fatto degli ambienti e degli arredi.

Il Concessionario provvede a proprie spese all'acquisto di - che reputerà necessari, senza nulla pretendere nei confronti del Concedente; dette attrezzature e/o arredi autonomamente acquistati dal concessionario dovranno essere muniti di apposite schede di sicurezza/certificazioni di conformità ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria.

Tutte gli arredi e le attrezzature acquistati in sostituzione a quelli presenti all'inizio della concessione, al termine del contratto diventeranno di proprietà del Comune.

Nell'allestimento dei locali, il Concessionario assicura l'osservanza delle migliori prescrizioni tecniche e l'esecuzione delle stesse a perfetta regola d'arte, nel pieno rispetto di tutte le condizioni e clausole espresse nella concessione, nelle disposizioni di legge e regolamenti di rango comunitario, relativamente alla qualità e alle caratteristiche tecniche e di sicurezza di tutte le opere facenti parte dell'allestimento medesimo.

Il Concessionario è tenuto a reintegrare le attrezzature nel caso in cui, a seguito di ispezione da parte del Concedente, risultassero danneggiate per propria incuria o colpa personale.

## **ART.10 – ONERI A CARICO DEL CONCEDEENTE**

Sono a carico del Concedente gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria.

Il concessionario ha l'obbligo di segnalare tempestivamente al Concedente, ogni fatto o deterioramento rientrante nella straordinaria manutenzione che possa ostacolare il regolare funzionamento dell'impianto sportivo, formulando una descrizione dettagliata delle cause. È tenuto, inoltre, a segnalare gli interventi di natura straordinaria che ritiene debbano essere eseguiti.

Gli interventi di manutenzione straordinaria saranno effettuati in date da con-

cordarsi con il concessionario.

#### **ART. 11 – IMPOSTE**

Il Concessionario dovrà, provvedere al pagamento della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani (TARI) inoltrando l'apposita denuncia di occupazione al Gestore dell'Entrata con l'indicazione delle relative superfici e al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità secondo la normativa vigente. Sono a carico del concessionario eventuali altre imposte, nel tempo vigenti a carico per legge dell'utilizzatore

#### **ART. 12 – UTILIZZO CAMPI DA PARTE DI TERZI**

Il Concessionario si impegna a soddisfare le richieste di utilizzo della struttura da parte di altre società/associazioni, gruppi informali ed amatoriali e in particolare di quelle villanovesi, compatibilmente con lo svolgimento delle proprie attività e di quelle patrocinate dal Comune.

#### **ART. 13 – CERTIFICAZIONI - SPONSORIZZAZIONI**

Il Concessionario è tenuto a munirsi di tutte le autorizzazioni, previste dalla normativa vigente, per all'avviamento dell'attività sportiva da richiedere agli uffici preposti.

È consentita al Concessionario l'esposizione di pubblicità legata alla propria attività e nell'ambito dell'immobile, nelle varie forme consentite dalla legislazione vigente.

A carico del Concessionario resteranno tuttavia le eventuali imposte (art. 12 del presente contratto) o canoni incluso quello sulla pubblicità e sull'occupazione del suolo pubblico e l'onere dell'ottenimento delle eventuali autorizzazioni per l'esposizione di pubblicità sulla pubblica via.

I contenuti dei messaggi delle insegne non dovranno essere contrari alla morale ed all'ordine pubblico, escludendo, inoltre, qualsiasi forma di propaganda a favore di partiti, movimenti politici ed associazioni in genere portatrici di interessi particolari (non diffusi).

Il Concessionario è libero di acquisire sponsorizzazioni o contributi finanziari nel rispetto delle finalità proprie del servizio stesso, previa informazione all'Amministrazione che potrà non concedere il proprio benestare nel caso di eventuali sponsor o iniziative promozionali in contrasto col comune decoro o con le finalità istituzionali dell'Amministrazione pubblica.

È fatto obbligo al Concessionario di osservare le disposizioni che saranno impartite, dai competenti uffici comunali, in ordine all'ubicazione ed alle modalità di collocazione e di esecuzione della pubblicità, ove si riscontrassero ragioni di pubblico interesse.

### **PARTE II CLAUSOLE GENERALI**

#### **Art. 1– GARANZIA DEFINITIVA**

Contestualmente alla stipulazione del presente atto, il Concessionario è tenuto a prestare garanzia definitiva, a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali, sotto forma di cauzione o fideiussione pari a Euro 6.000,00.

Oltre alla garanzia definitiva di cui sopra, il Concessionario è obbligato a prestare apposito deposito cauzionale da effettuarsi presso la tesoreria comunale dell'Ente, di Euro 500,00 a parziale garanzia di eventuali danni alla struttura.

Tale importo verrà svincolato al termine della concessione, a condizione che l'immobile risulti integro come all'atto di consegna, in alternativa alla scadenza della concessione l'Amministrazione valuterà se trattenere tale importo scomputandolo dall'importo del rimborso delle spese.

## **ART 2 – DIVIETO DI CESSIONE**

La concessione ha carattere personale e pertanto ne è vietata la cessione a qualsiasi titolo, sotto pena dell'immediata decadenza della concessione ed incameramento della cauzione, salvo l'eventuale risarcimento dei danni causati al Concedente ed il rimborso delle spese causate allo stesso.

Può essere consentita la voltura, a giudizio insindacabile del Concedente, previa domanda di cambiamento di intestazione da parte del Concessionario. Il Concedente, non potrà rifiutare la voltura nel caso in cui la società concessionaria fosse acquisita e/o incorporata in società terze, salvo che le stesse non si trovino in condizione di incompatibilità rispetto alla concessione.

## **Art. 3 – RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario è unico consegnatario dell'impianto e detiene, unitamente al Comune e all'eventuale Custode, copia delle chiavi di accesso alla struttura; è responsabile per danni di qualsiasi specie ed entità che, comunque, dovessero derivare a persone, comprese anche quelle alle dipendenze o incaricati dal Concessionario o a cose (stato di conservazione degli impianti fissi, quelli tecnologici, delle attrezzature sportive e degli arredi presi in consegna), causati nell'esercizio dell'attività qui affidata.

## **ART. 4 – ASSICURAZIONE**

Il Concessionario dovrà prestare apposita polizza assicurativa presso primaria Compagnia di Assicurazioni a favore dell'Ente per la copertura della responsabilità civile per qualunque danno cagionato durante la gestione della struttura. La polizza dovrà essere periodicamente rinnovata entro la data di scadenza protraendola di anno in anno sino alla scadenza della concessione.

Il Concessionario con il presente atto esonera il Concedente da ogni e qualsiasi responsabilità per danni alle persone e alle cose o infortuni che a terzi dovessero derivare in relazione alle attività praticate all'interno dell'immobile. Il Concessionario risponde direttamente dei danni alle persone e cose comunque verificatisi nel corso della concessione derivanti da cause ad esso imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o compensi da parte dell'Amministrazione.

Gli oneri per gli eventuali danni, che possono essere imputati a comportamento negligente del Concessionario, esclusi gli atti vandalici e dolosi, quantificati sul valore commerciale di reintegro, saranno a carico del Concessionario, salvo restando il diritto di rivalsa nei confronti di terzi responsabili.

## **ART. 5 - PERSONALE**

Si dà atto che tutti coloro che prestano la loro opera all'interno della struttura saranno volontari che percepiscono solo un rimborso spese e che il

Concessionario, nel caso in cui decidesse di assumere personale a tempo determinato o indeterminato, si impegna ad applicare la normativa in vigore. Il Concessionario dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, anche se volontario, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

È inoltre tenuto ad assicurare il personale addetto anche se volontario contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81/2008).

#### **ART. 7 – RICONSEGNA**

Alla data di cessazione della concessione, il concessionario consegnerà puntualmente al concedente il Centro sportivo in buono stato di manutenzione e pulizia, pena risarcimento dei danni.

La presente concessione può essere revocata dal Concedente con atto motivato nell'esclusivo caso di sopravvenute gravi calamità naturali, senza diritto del Concessionario ad indennizzo alcuno.

#### **ART. 8 – VIGILANZA E CONTROLLI**

Il Concedente ha la facoltà di effettuare controlli periodici, in orari concordati, sulla corretta gestione e manutenzione dell'immobile.

Il Concessionario è tenuto a fornire al personale incaricato del Comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento il libero accesso alla struttura e disponendo altresì, che il personale comunque preposto alla gestione dell'immobile fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito alla gestione.

Il Concedente darà tempestiva comunicazione al Concessionario di qualsiasi irregolarità che dovesse essere accertata durante le verifiche e/o ispezioni, specificando, per quanto possibile, le ragioni dell'accertata irregolarità. Il concessionario dovrà adottare tutte le misure idonee a rimediare, a sue spese, alle irregolarità rilevate.

#### **ART. 9 – INADEMPIENZE E PENALITÀ**

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, il Comune si riserva di applicare le seguenti penali previste dalla normativa vigente.

#### **ART 10 – RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE**

Il Concessionario può rinunciare alla presente concessione, con l'obbligo di darne comunicazione scritta al Concedente (anche tramite PEC), con un preavviso di sei mesi; in difetto, il Concessionario sarà soggetto all'applicazione di una penale pari all'importo della cauzione che verrà pertanto trattenuta direttamente dal Concedente, oltre al maggior danno derivante da eventuali spese sostenute dal Concedente per la provvisoria gestione dell'impianto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, il concedente ha facoltà di risolvere la concessione quando il concessionario:

- a) non paghi puntualmente il canone annuale, nei termini previsti;
- b) rifiuti o renda inattuabile l'ispezione all'immobile;
- c) esegua opere di qualunque genere senza avere ottenuto il permesso scritto del concedente

#### **ART. 11 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI**

Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n° 136/2010 e successivi provvedimenti attuativi;

#### **ART. 12 – IMPOSTE, TASSE, SPESE DI STIPULA**

La concessione sarà stipulata in forma *pubblica - amministrativa* a cura dell'Ufficiale rogante del Comune. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al presente atto sono a carico del Concessionario.

La concessione è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse ivi comprese.

#### **ART. 13 – FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento della presente concessione, sarà competente esclusivamente il Foro di Pavia. È esclusa la competenza arbitrale.

Per tutto quanto non espressamente previsto, le parti fanno rinvio alla normativa vigente in materia.

#### **ART. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 disciplinanti la protezione dei dati personali, il Comune di Villanova d'Ardenghi - in qualità di titolare del trattamento - informa che i dati personali di cui sia venuto in possesso in relazione all'espletamento della presente procedura, saranno raccolti presso il Comune e trattati per le finalità di gestione della procedura e del rapporto di concessione successivamente instaurato, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria e formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata, improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei candidati interessati.

Ai sensi della normativa nazionale e comunitaria sopra richiamata, i soggetti interessati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne, nel rispetto delle disposizioni e dei termini inerenti alla procedura, l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, oltre che di chiedere la cancellazione o il blocco di eventuali dati non pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme. L'interessato può, altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi.

Titolare del trattamento dei dati: Comune di Villanova d'Ardenghi, Via Roma snc. Responsabile del trattamento: Dott.ssa Porta Maria Lucia, in qualità di Segretario Comunale preposta al trattamento dei dati.

Controllo sui dati forniti potranno essere effettuati come previsto dalla normativa vigente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Villanova d'Ardenghi,

p. il Comune di Villanova d'Ardenghi

Il Concessionario

**Il Segretario Comunale**